

Rimborsi su strada. Il 60% del veicolo è a uso privato e non può essere assoggettato a prelievo

Iva senza recupero sulle auto rivendute

Raffaele Rizzardi

La correlazione tra il regime Iva degli acquisti e quello della successiva rivendita è indiscutibile. Il caso recentemente definito è quello relativo ai soggetti esenti, e in particolare le case di cura, per i quali il presupposto della rivendita esente dei beni strumentali usati è quello di aver pagato l'imposta ai fornitori e di non averla detratta all'acquisto. Le inconsistenti contrarie interpretazioni, che la Corte di giustizia europea ha liquidato con un'ordinanza, ritenendo offensivo farne oggetto

INCOMPATIBILITÀ

Possibile contrasto con la direttiva comunitaria in quanto il credito si trasforma in un debito superiore

di una vera e propria sentenza, tanto chiaro è questo principio, pretendevano invece di non pagare l'Iva al momento dell'acquisto del bene strumentale nuovo o di poterla detrarre.

L'argomento è tornato di attualità con la procedura di rimborso dell'Iva detratta solo per un decimo (o il 15% nel 2006, sino al 13 settembre), relativamente alla quale le norme originarie disponevano l'assoggettamento della rivendita su un imponibile ridotto nella stessa proporzione. Il punto 4 del provvedimento che ha approvato la procedura di cui tanto

si parla in questi giorni dispone che per le cessioni dei veicoli per i quali la base imponibile è stata assunta in misura ridotta ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, i contribuenti che presentano istanza di rimborso devono operare la variazione in aumento prevista dall'articolo 26, comma 1, della legge Iva, assumendo come base imponibile l'intero corrispettivo pattuito.

Segue nel provvedimento una puntualizzazione, secondo cui questa variazione sarà fatta senza applicazione di sanzioni e di interessi, come se fosse possibile ipotizzare una simile conseguenza per un contribuente che ha già venduto l'auto applicando la legge del momento in cui ha realizzato la cessione e che non ha nemmeno la disponibilità del rimborso dell'Iva non detratta per effetto della norma nazionale illegittima, rimborso che verrà erogato se e quando l'amministrazione finanziaria provvederà.

Queste opinabili conclusioni devono però essere approfondite, specie in relazione alla loro compatibilità con la direttiva comunitaria, in quanto non esauriscono la loro validità per la sola istanza di rimborso, ove la conseguenza pratica sarà che nessuno chiederà, per le auto già rivendute, l'imposta non detratta all'acquisto, constatando che dovrebbe rendersi debitore di un importo ben superiore, in quanto calcolato

al 100%, e su una base imponibile ben più elevata nel caso di veicolo riscattato da un leasing. Se infatti il contribuente ha acquistato il veicolo nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006 e non l'ha ancora venduto, deve sapere come eseguire la vendita quando arriverà quel momento.

Tornando alle perplessità relative all'equazione: detrazione parziale all'acquisto = rivendita con Iva sull'intero corrispettivo, ricordiamo la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-291/92, con cui venne ribadito che non è soggetta all'imposta la rivendita della parte di un bene relativo all'attività, che sin dall'inizio era stata destinata a uso personale.

Il forfait del 40% riconosciuto dall'amministrazione finanziaria equivale a considerare che il 60% del veicolo è sin dall'inizio destinato a uso privato, e che quindi non può essere assoggettato all'imposta al momento della rivendita.

C'è poi il problema della rivalsa dell'imposta, che costituisce un elemento inderogabile del tributo, come precisato nella risposta 4.4 della circolare 11/E di quest'anno, in cui si parla di Iva dovuta dal cessionario in applicazione della stessa norma citata nel provvedimento, cioè il primo comma dell'articolo 26 della legge Iva. Rivalsa che invece sembra di fatto esclusa per la rivendita delle auto. E che comunque andrebbe a rompere la catena delle successive rivendite da parte dei commercianti.